Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Venerdì, 4 gennaio 1929 - Anno VII** **Numero 3**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della **« Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 53-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

41. — LEGGE 13 dicembre 1928, n. **2885**.
Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini e per l'istituzione di « Poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini ». . Pag. 46

42. — LEGGE 13 dicembre 1928, n. **2886**.
Definizione delle unità legali di peso e di misura. Pag. 47

43. — LEGGE 6 dicembre 1928, n. **2901**.
Conversione in legge, con aggiunta, del R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296, concernente il raddoppiamento della misura dell'imposta sui celibi . Pag. 48

44. — LEGGE 29 novembre 1928, n. **2902**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, che concede la franchigia doganale all'importazione nel Regno ai cianuri di potassio, di calcio e di sodio, nonchè ai prodotti imbevuti di acido cianidrico, destinati ad usi agricoli . . . . Pag. 49

45. — LEGGE 29 novembre 1928, n. **2903**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 311, che ammette all'importazione temporanea nel Regno i filati di Manilla, i cartoni fini e le lamiere di ferro greggie . . . . Pag. 49

46. — LEGGE 29 novembre 1928, n. **2904**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2579, che apporta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali . . . . Pag. 49

47. — LEGGE 29 novembre 1928, n. 2905.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 899, che dà facoltà di apportare modificazioni alle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee . . . . Pag. 49

48. — LEGGE 29 novembre 1928, n. 2906.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2618, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea . . Pag. 50

49. — LEGGE 29 novembre 1928, n. 2907.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume . . . . Pag. 50

50. — LEGGE 29 novembre 1928, n. 2908.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 5, che aumenta, per il 1927, i contingenti di esportazione per le pelli grezze bovine . . . . . Pag. 50

51. — REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2928.
Abrogazione del R. decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1617, concernente la moratoria italo-jugoslava . . . Pag. 50

52. — REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1928, n. 2934.
Autorizzazione della esecuzione, a cura ed a carico dello Stato, dei lavori di fognatura in Taranto, città vecchia, e in Brindisi . . . . Pag. 51

53. — REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1928, n. 2935.
Provvedimenti per la costruzione, a cura diretta dello Stato, dell'acquedotto di Ravello . . . . . Pag. 51

54. — REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 2847.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione Charvaz Inferiore, con sede in Hône . . . . Pag. 52

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . Pag. 52

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione, con alcune modifiche, del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Ronego in provincia di Verona . . . . Pag. 54
Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 54
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 55
Ministero dell'economia nazionale: Elenco n. 23 e 24 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella prima e seconda quindicina di dicembre 1925 . . . . Pag. 57

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 41.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 2885.

Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini e per l'istituzione di « Poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'istruzione professionale dei contadini è affidata alle Cattedre ambulanti di agricoltura, che la impartiscono a mezzo del loro personale tecnico, sotto la vigilanza e l'indirizzo, ciascuna del direttore della Cattedra, con corsi temporanei, di carattere eminentemente pratico e applicativo locale.

Art. 2.

I corsi temporanei professionali per i contadini comprendono sempre lezioni pratiche e relative esercitazioni, e possono essere speciali o generali, secondo che abbiano per argomento determinate operazioni e pratiche agricole o zootecniche, ovvero un complesso di operazioni e pratiche affini, insieme collegate per il fine da raggiungere colla istruzione che si impartisce.

Art. 3.

Ai corsi temporanei speciali, della durata massima di 15 giorni di lezioni ed esercitazioni, possono essere ammessi contadini di età non inferiore a 14 anni.

A quelli generali, i quali possono avere la durata massima di giorni 30 di lezioni e relative esercitazioni, saranno ammessi contadini, della età di 14 a 25 anni, e di preferenza gli orfani di guerra o della rivoluzione fascista, i figli dei decorati al valor militare o dei mutilati, i figli degli iscritti al Partito Nazionale Fascista o alle Associazioni sindacali e gli iscritti nelle avanguardie fasciste.

Al termine di ciascun corso, a coloro che lo hanno frequentato assiduamente e con profitto, verrà rilasciato, dopo la prova, un attestato, a firma del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura della provincia e del tecnico che ha svolto il corso.

Art. 4.

Ogni anno, dietro invito del Ministero dell'economia nazionale, il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura sottoporrà, entro il mese di agosto, al Consiglio provinciale dell'economia, insieme alla relazione sui corsi tenuti dalla Cattedra durante l'esercizio finanziario precedente e al conto consuntivo delle spese, il programma dei corsi da svolgere nel nuovo esercizio finanziario e il preventivo delle somme occorrenti per svolgerli.

I documenti su detti, corredati dell'approvazione della sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, e col visto del presidente di questa, dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economia nazionale per le relative autorizzazioni.

Art. 5.

Ciascuna sezione ordinaria o speciale di Cattedra ambulante di agricoltura, assistita se del caso da esperti, dovrà svolgere non meno di quattro corsi speciali durante l'anno. I corsi a carattere generale verranno dalla Cattedra provinciale compresi nel programma in numero di due almeno annualmente, per i Comuni nei quali si ravvisa l'opportunità di tenerli.

Ai frequentatori dei corsi professionali che si siano distinti per assiduità, diligenza e profitto, e siano stati dichiarati buoni ed ottimi, saranno concessi premi che potranno consistere in libri, oggetti o attrezzi di uso agricolo, piante, concimi o semi. Potrà pure essere concesso ai frequentatori che siano in disagiate condizioni economiche, risultanti tali da attestazione del podestà del Comune, un sussidio giornaliero per le giornate di presenza, ma è esclusa in ogni modo la concessione di questo a tutti i frequentatori.

Ai reggenti delle sezioni ordinarie e speciali e al direttore della Cattedra verranno corrisposti compensi da stabilire, in ragione del numero dei corsi e del compito a ciascuno assegnato, colle norme da emanarsi per l'applicazione della presente legge.

Art. 6.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura sono autorizzate ad assumere, temporaneamente, alla propria dipendenza e sotto l'osservanza delle norme che saranno fissate col decreto di cui all'art. 13, capi operai specializzati per determinate operazioni agricole e per la conduzione di macchine agrarie, allo scopo di giovarsene nella istruzione professionale dei contadini.

Art. 7.

Il Ministero dell'economia nazionale bandirà un concorso, col premio di L. 50,000, per un « Manuale del contadino italiano », e altri concorsi potrà bandire per libri speciali da distribuire ai frequentatori dei corsi, e per materiale dimostrativo occorrente allo svolgimento dei corsi stessi.

Art. 8.

Il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di istituire, alla sua dipendenza, « Poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini ».

I Poderi possono essere istituiti e mantenuti col contributo dello Stato e di enti locali.

I Poderi di proprietà dello Stato già annessi alle soppresse Regie cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata, Calabria e Sardegna, potranno essere destinati alla costituzione dei Poderi di cui alla presente legge.

Art. 9.

I Poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini hanno lo scopo di far apprendere principalmente, coll'esercizio e coll'osservazione diretta e continua, le operazioni colturali, le pratiche relative all'allevamento del bestiame e quelle inerenti alle industrie agrarie, nonchè l'organizzazione e la conduzione dell'unità agricola poderale.

Art. 10.

Potranno essere accolti nei Poderi giovani contadini dell'età di 14 a 17 anni che abbiano assolto gli studi elementari del corso esistente nel luogo di domicilio abituale dell'allievo, nel numero massimo di trenta per ciascun Podere.

Il periodo di addestramento ha la durata di due anni solari, colla sospensione temporanea di un mese durante l'inverno.

Ai giovani che hanno seguito per l'intero biennio l'addestramento presso un Podere e hanno superato le prove finali verrà rilasciato uno speciale attestato.

Art. 11.

L'ordinamento dei Poderi dovrà corrispondere alle colture, allevamenti e industrie agrarie prevalenti nella provincia e in special modo nella zona in cui ciascun Podere è situato, e l'addestramento pratico dei giovani che vi vengono accolti rispecchierà, per le varie branche, il carattere dell'agricoltura locale.

Art. 12.

Il Ministero dell'economia nazionale stabilirà ogni anno, a favore dei giovani che hanno frequentato i Poderi di addestramento e si sono eccezionalmente distinti, col dimostrare particolare attitudine per alcune operazioni agricole o industrie agrarie, la concessione di 30 borse di perfezionamento della durata massima di un trimestre, presso grandi aziende agrarie, vivai, frutteti, stalle, caseifici, cantine, oleifici e colture specializzate o impianti industriali agrari in genere.

Art. 13.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, verranno stabilite le norme per l'assunzione del personale addetto ai Poderi e per l'amministrazione di questi, le modalità per l'ammissione dei giovani, la distribuzione ed estensione delle varie branche di addestramento, e quelle tutte occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 14.

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1928-1929 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 15.

Sono abrogati il decreto-legge Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595, e il R. decreto-legge 3 aprile 1924, n. 534.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 42.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 2886.

Definizione delle unità legali di peso e di misura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'unità di peso stabilita all'art. 1 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088, serie 3ª, è sostituito il *chilogramma internazionale*.

Art. 2.

L'unità legale per le misure di tempo è il *secondo di tempo solare medio,* cioè la frazione 1/86400 di giorno solare medio.

Art. 3.

La scala legale per le misure di temperatura è la scala *termodinamica,* prendendo uguale a 0° C. la temperatura di fusione, alla pressione atmosferica normale, del ghiaccio, ed uguale a + 100° C. la temperatura del vapore saturo dell'acqua in ebollizione alla pressione atmosferica normale.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno indicati gli strumenti campione da impiegare e le norme da seguire nell'esecuzione delle misure. Frattanto, la scala termodinamica sarà considerata come praticamente coincidente con la scala del termometro ad idrogeno, adoperato a volume costante, ponendo uguale a 0 gradi centigradi (0° C.) la temperatura di fusione, alla pressione atmosferica normale, del ghiaccio, alla quale temperatura la pressione dell'idrogeno deve essere uguale a quella di una colonna di mercurio dell'altezza di un metro a 0° C., ed uguale a + 100° C. la temperatura del vapore saturo dell'acqua in ebollizione alla pressione atmosferica normale.

La pressione atmosferica normale è la pressione esercitata da una colonna di mercurio di 760 millimetri di altezza, avente la massa di 13,595 grammi per centimetro cubo, sottoposta ad un'accelerazione di gravità uguale a 980,665 cm. sec.^{2}; essa equivale a 1,013,250 dine per centimetro quadrato.

Art. 4.

L'unità legale per la misura delle quantità di calore è la *caloria* (grande caloria o caloria chilogramma). Essa è la quantità di calore che occorre per riscaldare da 14,5 a 15,5 gradi C., alla pressione atmosferica normale, 1 chilogramma di acqua distillata.

La *piccola caloria,* o *caloria-gramma,* è la millesima parte della grande caloria (caloria chilogramma).

Art. 5.

Le unità legali per le misure fotometriche sono quelle del sistema che ha attualmente per base la *candela internazionale,* e quindi anche il *lumen internazionale* e la *lux internazionale,* in conformità delle deliberazioni prese nella Conferenza internazionale tenuta a Parigi nel 1921.

L'unità di intensità luminosa è la *candela internazionale.*

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno indicati gli strumenti da impiegare e le norme da seguire per la realizzazione della lampada campione.

Frattanto, la candela internazionale sarà considerata come eguale ad 1,11 volte l'intensità luminosa definita dalla lampada campione Hefner.

L'unità di flusso luminoso è il *lumen internazionale.* Esso è il flusso emesso, entro un angolo solido eguale all'unità, da una sorgente luminosa puntiforme avente in tutte le direzioni l'intensità di una candela internazionale.

L'unità d'illuminazione è la *lux internazionale.* Essa è la illuminazione di una superficie piana la quale riceva un flusso luminoso, uniformemente distribuito, pari ad un *lumen internazionale* per ogni metro quadrato.

Art. 6.

Le unità legali per le misure elettriche sono quelle del sistema che ha per base l'*ohm internazionale* come unità di resistenza elettrica e l'*ampere internazionale* come unità di corrente elettrica, in conformità delle prescrizioni adottate dalla Conferenza internazionale tenuta a Londra nel 1908.

L'unità di resistenza è l'*ohm internazionale.* Esso è la resistenza che oppone ad una corrente costante una colonna di mercurio alla temperatura di 0° C., la quale abbia la massa di grammi 14,4521, la lunghezza di centimetri 106,3 e la sezione trasversa costante.

L'unità di corrente è l'*ampere internazionale.* Esso è la corrente costante che, passando per una soluzione di nitrato d'argento nell'acqua, in conformità di determinate norme, deposita l'argento in ragione di gr. 0,001118 al secondo.

L'unità di differenza di potenziale è il *volt internazionale.* Esso è la differenza costante di potenziale ai capi di un conduttore avente la resistenza di un *ohm internazionale* e percorso dalla corrente di un *ampere internazionale.*

Art. 7.

L'unità legale per le misure di potenza è il *watt internazionale.*

Esso è la potenza corrispondente al passaggio della corrente costante di un *ampere internazionale* sotto la differenza costante di potenziale di un *volt internazionale.*

Art. 8.

Gli strumenti impiegati per la misura delle grandezze definite nella presente legge dovranno essere graduati in base alle unità legali, ed ai loro multipli e sottomultipli decimali.

Art. 9.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per l'economia nazionale, saranno stabilite:

a) le norme per l'esecuzione pratica e l'impiego dei campioni delle unità fondamentali intese ad assicurarne l'invariabilità e la concordanza coi prototipi che saranno adottati per convenzione internazionale;

b) i limiti d'approssimazione per i campioni dei vari tipi;

c) le relazioni fra le unità legali ed altre unità derivate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 43.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. **2901.**

Conversione in legge, con aggiunta, del R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296, concernente il raddoppiamento della misura dell'imposta sui celibi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296, col quale fu disposto il raddoppiamento della

misura dell'imposta sui celibi, *aggiungendo al primo comma dell'articolo 2 le seguenti parole*:

« ovverosia posseggano soltanto un reddito imponibile in terreni e fabbricati non superiore complessivamente a lire 150 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 44.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2902.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, che concede la franchigia doganale all'importazione nel Regno ai cianuri di potassio, di calcio e di sodio, nonchè ai prodotti imbevuti di acido cianidrico, destinati ad usi agricoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, col quale si concede la franchigia doganale all'importazione nel Regno ai cianuri di potassio, di sodio e di calcio, nonchè ai prodotti imbevuti di acido cianidrico, destinati ad essere impiegati nell'agricoltura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 45.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2903.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 311, che ammette all'importazione temporanea nel Regno i filati di Manilla, i cartoni fini e le lamiere di ferro greggie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 311, col quale si concede la temporanea importazione dei filati di Manilla per la fabbricazione di reti da pesca; dei cartoni fini per la fabbricazione degli involucri per sigarette e delle lamiere di ferro greggie per la fabbricazione degli occhielli, dei ganci e dei bottoni per calzature.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 46.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2904.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2579, che apporta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2579, che apporta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 47.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2905.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 899, che dà facoltà di apportare modificazioni alle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 899, che dà facoltà di apportare modificazioni alle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 48.

LEGGE 29 novembre 1928, n. **2906**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2618, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2618, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 49.

LEGGE 29 novembre 1928, n. **2907**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 50.

LEGGE 29 novembre 1928, n. **2908**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 5, che aumenta, per il 1927, i contingenti di esportazione per le pelli grezze bovine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 5, che aumenta, per il 1927, i contingenti di esportazione per le pelli grezze di buoi e vacche e di vitelli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 51.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1928, n. **2928**.

Abrogazione del R. decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1617, concernente la moratoria italo-jugoslava.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1617, concernente la moratoria italo-jugoslava;

Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1928 che dà esecuzione agli Accordi e Convenzioni tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, firmati a Nettuno il 20 luglio 1925;

Ritenuto che il 14 novembre 1928 sono state scambiate le ratifiche per la esecuzione degli Accordi e Convenzioni predetti;

Ritenuto che l'art. 12 della « Convenzione sui debiti e crediti », facente parte degli Accordi e Convenzioni sopranominati, stabilisce che ogni divieto di pagare i debiti di cui alla Convenzione stessa e ogni disposizione di moratoria per i debiti medesimi è abrogata nel territorio delle due Alte Parti contraenti;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di dettare norme giuridiche;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alla disposizione di cui all'art. 12 della Convenzione sopra ricordata sui debiti e crediti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1617, concernente la moratoria italo-jugoslava è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il 15 dicembre 1928, data della entrata in vigore degli Accordi e Convenzioni di Nettuno sopra ricordati.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 202. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 52.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1928, n. 2934.

Autorizzazione della esecuzione, a cura ed a carico dello Stato, dei lavori di fognatura in Taranto, città vecchia, e in Brindisi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta per speciali ragioni di miglioramento igienico e di stabilità dell'abitato di provvedere a cura ed a carico dello Stato alla esecuzione dei lavori di fognatura in Taranto, città vecchia, per la spesa di L. 3,500,000 ed in Brindisi per la spesa di L. 2,000,000;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata l'esecuzione a cura ed a carico dello Stato dei lavori di fognatura in Taranto, città vecchia, per l'importo di L. 3,500,000 ed in Brindisi per l'importo di L. 2,000,000.
La spesa relativa graverà sui fondi accordati col R. decreto 30 settembre 1928, n. 2210.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 208. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 53.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1928, n. 2935.

Provvedimenti per la costruzione, a cura diretta dello Stato, dell'acquedotto di Ravello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente di provvedere all'approvvigionamento idrico del comune di Ravello in provincia di Salerno, per migliorare le condizioni igieniche dell'abitato ed eliminare le cause di possibili malattie epidemiche dovute alla scarsezza attuale dell'acqua;
Ritenuto che per rendere possibile l'attuazione delle opere di costruzione dell'acquedotto, attese le condizioni finanziarie del Comune, e per garantire in pari tempo la buona esecuzione delle opere stesse nei riguardi tecnici è opportuno che la relativa gestione sia assunta direttamente dallo Stato con anticipazione della spesa occorrente, salvo rimborso da parte del Comune in 45 annualità con l'interesse del 2 per cento;
A mente dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata, a cura diretta dello Stato, l'esecuzione delle opere di costruzione dell'acquedotto di Ravello, per la spesa prevista di L. 800,000.
La spesa predetta sarà rimborsata dal Comune in 45 annualità posticipate comprensive di capitale ed interesse al saggio del 2 per cento decorrenti dall'esercizio successivo a quello di ultimazione dei lavori.
A garanzia di tale obbligo, il Comune dovrà vincolare a favore dello Stato, nelle forme consuete previste per le operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti, i proventi della sovra imposta e del dazio consumo.

Art. 2.

L'approvazione dei progetti delle predette opere da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 3.

L'anzidetta spesa di L. 800,000 è da considerarsi all'infuori dei limiti generali d'impegno stabiliti e da stabilire per le opere pubbliche straordinarie.

Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1928-29 è introdotta la seguente variazione:

Capitolo 129. — Opere di gestione del Provveditorato per la Campania (esclusa la provincia di Napoli). Aumento di stanziamento L. 800,000.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 209. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 54.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 2847.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione Charvaz Inferiore, con sede in Hône.

N. 2847. R. decreto 8 novembre 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Charvaz Inferiore, con sede in Hône, provincia di Aosta.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1928 - Anno VII

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Antonio Milos, nato a Buie d'Istria il 19 maggio 1900 da Giovanni e da Margherita Zanon, residente a Mattuglie, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Millo »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Milos è ridotto nella forma italiana di « Millo » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Cimadori nata a Buie d'Istria il 24 dicembre 1900, moglie;

Maud, nata a Buie d'Istria il 26 gennaio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Mattuglie al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(773)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Matteo Bosnjak, nato ad Abbazia il 10 dicembre 1894 da Matteo e da Antonia Berncic, residente a Volosca-Abbazia, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bossi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Bosnjak è ridotto nella forma italiana di « Bossi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Trevisan, nata a Volosca il 19 marzo 1892, moglie;

Iris, nata il 20 aprile 1912, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Volosca-Abbazia al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(774)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Cekada, nato a Ruppa (Elsane) il 7 maggio 1878 da Bartolomeo e da Caterina Surina, residente a Elsane, diretta ad ottenere

ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cecada »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Cecada è ridotto nella forma italiana di « Cecada » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Paolina, nata il 17 ottobre 1911, figlia;
Antonio, nato il 4 agosto 1913, figlio;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 23 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(777)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Iskra, nato a Lippa (Elsane) il 31 gennaio 1887 da Giacomo e da Caterina Kalcic, residente a Elsane, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Iscra »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Iskra è ridotto nella forma italiana di « Iscra » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria, nata a Lippa il 7 dicembre 1889, moglie;
Rodolfo, nato il 12 gennaio 1912, figlio;
Maria, nata il 10 aprile 1915, figlia;
Amalia, nata il 7 ottobre 1920, figlia;
Giuseppina, nata il 25 aprile 1927, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(778)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Antonio Peruzin, nato a Castel Jablanizza il 18 novembre 1863 da Antonio e da Maria Grilj, residente a Castel Jablanizza, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Perusin »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Peruzin è ridotto nella forma italiana di « Perusin » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Jenko, nata a Elsane il 15 settembre 1871, moglie;
Giovanna, nata il 7 luglio 1905, figlia;
Amalia, nata il 12 luglio 1907, figlia;
Francesca, nata il 27 gennaio 1912, figlia;
Francesco, nato il 4 aprile 1915, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Castel Jablanizza al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(779)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Ignazio Danjelic, nato a Creda (Gorizia) il 28 luglio 1869 da Antonio e da Maria Zigon, residente a Elsane, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Danieli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ignazio Danjelic è ridotto nella forma italiana di « Danieli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Kalister, nata a Slavina (Postumia) il 5 novembre 1881, moglie;
Maria, nata a Volosca il 10 marzo 1908, figlia;
Cornelia, nata ad Abbazia il 25 luglio 1915, figlia;
Stanislava, nata a Elsane il 18 novembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(780)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Simcic, nato a Lippa (Elsane) il 20 marzo 1870 da Francesco e da Teresa Saftic, residente a Lippa (Elsane), diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Simplici »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Simcic è ridotto nella forma italiana di « Simplici » a tutti gli effetti di legge.
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Maria, nata a Lippa l'11 luglio 1871, moglie;
Albina, nata a Lippa il 27 marzo 1908, figlia;
Berta, nata a Lippa il 28 luglio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 27 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(781)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kalcic, nato a Lippa (Elsane) il 18 settembre 1856 da Mattia e da Maria Tomsic, residente a Lippa (Elsane), diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Calci »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kalcic è ridotto nella forma italiana di « Calci » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(782)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione, con alcune modifiche, del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Ronego in provincia di Verona.

Con decreto 8397 dell'8 dicembre 1928-VII, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Ronego (Verona) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 24 ottobre 1928, modificandone d'ufficio l'art. 16 per sopprimere le disposizioni che, in contrasto col sistema legislativo vigente, inibiscono alle donne l'esercizio diretto della carica di consigliere; l'art. 41 per sopprimere, nei riguardi dell'ingerenza del Prefetto nel funzionamento consorziale, il richiamo al regolamento 8 maggio 1904, n. 368, le cui disposizioni su tal punto sono state abrogate dal vigente testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256; e l'art. 49 per stabilire che in via provvisoria il riparto delle spese fra i proprietari consorziati sarà effettuato in ragione di superficie fin quando non sia adottato un diverso indice del grado d'interesse.

(16)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 2.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.67	Belgrado	33.70
Svizzera	367.78	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.63	Albania (Franco oro)	365.75
Olanda	7.672	Norvegia	5.10
Spagna	311.48	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.696	Danimarca	5.10
Praga	56.62		
Romania	11.50	Rendita 3,50 %	69.90
Peso argentino Oro	18.20	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Carta	8.01	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.085	Consolidato 5 %	80.35
Dollaro Canadese	19.06	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.30
Oro	368.25		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	2476	5 —	Palumbi *Corradino* di Valentino dom. ad Azzinano (Teramo).	Palumbi *Giulio-Corradino* di Valentino, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3.50 %	521308	105 —	Raffetto Luigia fu Carlo, ved. di *Carlo* Raffetto, dom. a Neirone (Genova).	Raffetto Luigia fu Carlo, ved. di *Giambattista Raffetto*, dom. come contro.
»	598661	210 —	Carlevato-Savoja Martino fu Giovanni, domiciliato in Castellamonte (Torino).	Savoia-Carlevato Martino fu Giovanni, domiciliato come contro.
Cons. 5 %	465081	650 —	Simonassi *Arnaldo detto Pietro* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Fasciolo Santina di Vittorio, ved. Simonassi, dom. a Genova.	Simonassi *Pietro-Carlo-Arnaldo* fu Francesco, minore, ecc. come contro.
»	348155	405 —	Giusto *Antonina* fu Giuseppe moglie di Arena Vincenzo, dom. a Piazza Armerina (Caltanissetta) vincolata.	Giusto *Maria-Antonina* fu Giuseppe, moglie, ecc. come contro, vincolata.
3.50 % »	328618 177451	17.50 17.50	Trevisonno *Francesco* fu Giacinto, dom. a Campobasso nella 1ª rendita e dom. in Larino (Campobasso) nella 2ª rendita. Ipotecate.	Trevisonno *Quintilio-Francesco* fu Giacinto, dom. come contro. Ipotecate.
Cons. 5 %	146764	110 —	Bonelli Giovanni di Antonio, dom. a Camerino (Macerata); con usufrutto a Bonelli Antonio fu Girolamo, dom. a Camerino (Macerata).	Bonelli Giovanni di Antonio, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3.50 %	787863	1.050 —	Pusterla Margherita fu Giuseppe, moglie di Prato *Pilade*, dom. a Genova.	Pusterla Margherita fu Giuseppe, moglie di Prato *Luigi-Pilade*, dom. a Genova.
»	646413	2.450 —	Pusterla Margherita fu Giuseppe Maria, moglie di Prato *Pilade*, dom. a Genova.	Pusterla Margherita fu Giuseppe Maria, moglie di Prato *Luigi Pilade*, dom. a Genova.
Cons. 5 %	342136	205 —	De Vicenzi Giovanni di *Dante*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Villarotta di Luzzara (Mantova).	De Vicenzi *o De Vincenzi* Giannino di *Ariodante*, minore ecc. come contro.
3.50 %	819028	80.50	Lai Manca Efisio, Francesco e *Teresa* fu Raffaele, minori sotto la tutela del fratello Antonino detto Antonio, dom. a Monserrato (Cagliari).	Lai Manca Efisio, Francesco e *Maria-Teresa* fu Raffaele, minori, ecc. come contro.
Cons. 5 %	190505	205 —	Masciadri *Pierina* fu Luigi, minore sotto la tutela di Schiatti Attilio fu Ercole, dom. a Desio (Milano).	Masciadri *Maria-Pierina* fu Luigi, minore ecc. come contro.
3.50 %	196113	420 —	Alessandri *Zoe* di Giovanni, moglie di Grimaldi *Alessandro*, dom. a Mondovì (Cuneo) vincolata.	Alessandri Ettorina-Francesca-*Carolina-Zoe* di Giovanni, moglie di Grimaldi *Giovanni-Paolo-Alessandro*, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 % »	95935 179539	165 — 515 —	*Cimina Antonina* } fu Antonino, minore Cimino *Tonina* } sotto la p. p. della madre Agrigento Margherita, ved. Cimino, domiciliate in Palermo.	*Cimino Antonietta-Maria-Immacolata* fu Antonino, minore ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	3743	100 —	*Mazzeo* Antonio, fu Vincenzo, dom. a Seminara (Reggio Calabria).	*Masseo* Antonio fu Vincenzo, dom. come contro.
»	4123	50 —	*Mazzeo* Vincenzo di Antonio, dom. a Seminara (Reggio Calabria).	*Masseo* Vincenzo di Antonio, dom. come contro.
Buoni Tesoro settennali 1ª serie	1676	Cap. 2.000 —	Giardini *Maria Lice* di Attilio, *nubile.*	Giardini *Alice* di Attilio *moglie di Venezze Francesco.*
Buoni Tesoro ordinari stampigliati scadenza 7-5-1927	4311 4312 4313	» 10.000 — » 10.000 — » 10.000 —	Sylos-Labini Emmanuele, *Carmela*, Marianna e Gianvincenzo fu Vincenzo minori sotto la p. p. della madre Dell'Erba Rosa fu Nicola.	Sylos-Labini Emmanuele *Maria-Carmela*, Marianna e Gianvincenzo fu Vincenzo, minori ecc. come contro.
3.50 %	472342	140 —	Bertolini *Maddalena* fu Siro, ved. di Pelazza Gian Domenico, dom. in Vogogna (Novara) Ipotecata.	Bertolini *Giovanna-Maddalena*, fu Siro, ved. ecc. come contro. Ipotecata.
Cons. 5 % »	218051 218052	50 — 50 —	Delmastro Margarita *Carolina* fu Antonio, vedova di Bertello Ferdinando, dom. a Castelnuovo d'Asti (Alessandria).	Delmastro Margarita *Teresa detta Carolina* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
P. N. 5 %	24586	Cap. 2.200 —	Ballada Eugenio fu *Camillo-Andrea*, minore sotto la p. p. della madre Badeschi Angela fu Giuseppe, ved. di Ballada Camillo Andrea, dom. a Pinerolo (Torino).	Ballada Eugenio fu *Andrea-Camillo*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(845)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 23 e 24 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella prima e seconda quindicina di dicembre 1925.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi comprese nel presente elenco sono state pubblicate nel fascicolo 23 e 24 del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio, Anno XIII (1925) supplemento del « Bollettino della Proprietà Intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**			
23-11-1923	Avola & Lo Pinto, a Catania.	Marchio di fabbrica per zolfo.	286-74	26914	13-12-1925
9-12-1924	Société Des Pierres à Faux des Pyrénées (S.te An.), a Oust Ariège (Francia).	Marchio di fabbrica per pietre cote da falce. (Già registrato in Francia, al n. 71236).	287-26	30121	30-12-1925
29-11-1924	Thomas Firth & Sons Limited, a Sheffield (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per metalli greggi e semilavorati usati nelle industrie; macchinari d'ogni specie e relative parti, con esclusione di spazzole per dinamo, spazzole per motori, macchinari per la distribuzione di lubrificanti e prodotti analoghi a quelli così esclusi; utensili da taglio, coltellerie, rasoi esclusi, utensili, accessori e articoli analoghi anche senza margini taglienti, merci, prodotti e manufatti in metallo, con esclusione di aghi, ferramenta da sellaro, articoli per bardature in metallo ordinario, catene di ogni sorta, accenditori di lampade, articoli per gaz e prodotti analoghi a quelli così esclusi. (Già registrato in Gran Bretagna ai n.i 353703-5101S; 353704-5102S; 353705-5103S; 353706-5104S).	285-91	29955	1-12-1925
5-5-1925	Metallbank & Metallurgische Ges. A. G., a Frankfurt a/M. (Germania).	Marchio di fabbrica per lega d'alluminio e silicio per getto o fusione.	285-94	31091	1-12-1925
5-5-1925	Metallbank & Metallurgische Ges. A. G., a Frankfurt a/M., (Germania).	Marchio di fabbrica per lega d'alluminio e silicio per getto o fusione.	285-95	31092	1-12-1925
16-9-1924	Pillsbury Flour Mills Company, a Minneapolis (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per semola. (Già registrato negli S. U. A., al n. 172496).	286-31	28700	2-12-1925
5-1-1923	Società Anonima Pellami, a Varese (Como).	Marchio di fabbrica per pellami al cromo.	286-1	25156	2-12-1925
5-1-1923	Società Anonima Pellami, a Varese (Como).	Marchio di fabbrica per cuoio.	286-2	25157	2-12-1925
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè, caffè surrogati), olii e grassi commestibili.**			
28-[illegible]-1925	Società Anonima Angelo Arrigoni, a Crema (Cremona).	Marchio di fabbrica per burro artificiale misto.	286-65	31991	8-12-1925
28-9-1925	Società Anonima Angelo Arrigoni, a Crema (Cremona).	Marchio di fabbrica per burro artificiale misto.	286-66	31992	8-12-1925
28-9-1925	Società Anonima Angelo Arrigoni, a Crema (Cremona).	Marchio di fabbrica per burro artificiale misto.	286-67	31993	8-12-1925
28-9-1925	Società Anonima Angelo Arrigoni, a Crema (Cremona).	Marchio di fabbrica per burro artificiale.	286-68	31994	8-12-1925
12-11-1925	Società Anonima Angelo Arrigoni, a Crema (Cremona).	Marchio di fabbrica per formaggio da tavola.	285-100	32323	1-12-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
24-10-1925	Ditta Paolo Baratta & Figli, a Battipaglia (Salerno).	Marchio di fabbrica per generi alimentari vegetali e specialmente estratto di pomodoro.	287-11	32097	30-12-1925
24-10-1925	Ditta Paolo Baratta & Figli, a Battipaglia (Salerno).	Marchio di fabbrica per generi alimentari, vegetali e specialmente estratto di pomodoro.	287-12	32098	30-12-1925
19-9-1925	Molino G. Bona & C., a Vercelli.	Marchio di fabbrica per farina lavorata.	286-47	31928	8-12-1925
15-12-1924	Ditta Fratelli Carli, a Imperia.	Marchio di fabbrica per olio d'oliva.	285-83	30265	1-12-1925
1-10-1925	Mario Milano D'Aragona, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari e in particolare formaggi, paste alimentari, prodotti conservati, vini.	287-30	31964	30-12-1925
20-7-1925	Industria Nazionale Surrogati di Caffè Franck, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	287-28	31654	30-12-1925
20-7-1925	Industria Nazionale Surrogati di Caffè Franck, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	287-29	31655	30-12-1925
25-3-1925	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggi.	285-93	30857	1-12-1925
22-5-1925	Ditta Fratelli Garosci di Giovanni, a Torino.	Marchio di fabbrica per acciughe in salsa.	285-86	31241	1-12-1925
3-10-1925	Gonzalo Saenz & Cia., a Buenos Aires.	Marchio di fabbrica per sostanze alimentari od usate come ingredienti nella alimentazione. (Già registrato nella Repubblica Argentina, al n. 45576).	286-54	31975	8-12-1925
3-10-1925	Gonzalo Saenz & Cia., a Buenos Aires.	Marchio di fabbrica per sostanze alimentari o usate come ingredienti nella alimentazione. (Già registrato nella Repubblica Argentina, al n. 79286).	286-55	31976	8-12-1925
27-12-1923	Hochheiser & Weisberg Inc., a New York (S. U. A.).	Marchio di commercio per prodotti alimentari in genere.	286-75	27145	13-12-1925
23-3-1925	Società Esercizio Molini, a Genova.	Marchio di fabbrica per farina in genere.	286-34	30854	2-12-1925
21-3-1925	Società Anonima Paganini Villani, a Milano.	Marchio di fabbrica per farina alimentare per vitelli.	286-32	30849	2-12-1925
21-3-1925	Società Anonima Paganini Villani, a Milano.	Marchio di fabbrica per farina lattea.	286-33	30850	2-12-1925
20-10-1925	Società Perugina, a Perugia.	Marchio di fabbrica per dolciumi.	287-4	32087	29-12-1925
15-12-1922	Luigi Sesti, a Lucca.	Marchio di fabbrica per paste e pastine alimentari.	286-15	24952	2-12-1925
19-5-1925	« Snida » Società Nazionale Importazione Dolciumi & Affini, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle alla gelatina di frutta.	286-36	31130	2-12-1925
17-12-1924	Ernesto Ugazio, a Novara.	Marchio di fabbrica per riso lavorato.	287-27	30134	30-12-1925
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**			
6-11-1925	Società Anonima Vini Marsala Aula & Virgilio, a Trapani.	Marchio di fabbrica per vini marsala.	286-70	32244	8-12-1925
24-9-1925	Societé Anonyme Bodega, a Parigi.	Marchio di fabbrica per vini, bevande alcooliche e liquori. (Già registrato in Francia, al n. 142672).	286-80	32052	13-12-1925
10-6-1925	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a San Pellegrino (Bergamo).	Marchio di commercio per acqua minerale.	286-44	31391	8-12-1925
10-11-1925	Florio & C. - Società Anonima Vinicola Italiana, a Torino.	Marchio di fabbrica per vini, liquori, aperitivi, bevande alcooliche e spumanti.	285-99	32299	1-12-1925
24-9-1925	Ditta Pietro Giuseppe Mella, a Varese (Como).	Marchio di fabbrica per liquore.	286-64	31985	8-12-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
30-5-1925	Giuseppe Grossi, ad Asti (Alessandria).	Marchio di fabbrica per liquore denominato Asti chinato.	285-85	31232	1-12-1925
30-9-1925	Francesco Mini, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto alcoolico composto di vino, acqua, zucchero, alcool e prodotti del tipo della china.	286-52	31963	8-12-1925
1-8-1925	Arnaldo Salvo di Pietraganzili, proprietario della Ditta Vinicola Isola Capri, a Napoli.	Marchio di fabbrica per vino.	285-88	31721	1-12-1925
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**			
15-12-1925	Ditta Ivo Antonini & Co., a Roma.	Marchio di fabbrica per acqua di colonia, ciprie, lozioni, boro talco, saponi, profumi, dentifrici, creme per la pelle e brillantine solide e liquide.	287-10	32447	29-12-1925
16-9-1925	Calzaturificio Giuseppe Borri, a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per suole da scarpe in genere.	286-40	31923	2-12-1925
3-10-1925	Ditta Chiozza & Turchi, a Ferrara.	Marchio di fabbrica per saponi da bucato e da toletta.	286-53	31971	8-12-1925
5-12-1923	Giuseppe Ciccarello, a Roma e a Messina.	Marchio di fabbrica per preparato per l'igiene dei capelli.	285-82	27261	1-12-1925
29-9-1925	Ditta C. & S. Clementson, a Malmö (Svezia).	Marchio di fabbrica per carburante per motore ad esplosione ed olii di lubrificazione.	286-83	32056	19-12-1925
5-11-1925	Società Anonima Saponi & Glicerine Saponerie Fratelli De Bernardi, a Torino.	Marchio di fabbrica per saponi e saponette.	286-92	32292	23-12-1925
24-9-1925	Ditta Antonio Longega, a Venezia.	Marchio di fabbrica per preparato per la cura dei capelli.	286-48	31932	8-12-1925
29-9-1920	Nino Mondolfi & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per profumi liquidi, estratti e simili.	286-11	20319	2-12-1925
29-9-1920	Nino Mondolfi & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per crema profumata per la cura e l'igiene della pelle.	286-12	20320	2-12-1925
29-9-1920	Nino Mondolfi & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per cipria profumata e polveri consimili.	286-13	20321	2-12-1925
26-9-1925	Ditta Dottor Nino Mondolfi, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria in genere, come ciprie grasse e vellutine, creme, acqua di Colonia, estratti profumati, saponi, saponette, acque e lozioni profumate, smalti per unghie e tinture per capelli.	286-49	31959	8-12-1925
26-9-1925	Ditta Dottor Nino Mondolfi, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria in genere, come ciprie grasse e vellutine, estratti di profumi, acqua di Colonia, acque e lozioni profumate, brillantine, creme, saponi, saponette, smalti per unghie e tinture per capelli.	286-50	31960	8-12-1925
20-10-1925	The Normal Oil Company, a Fiume.	Marchio di fabbrica per petrolio, suoi derivati ed olii lubrificanti.	287-5	32088	29-12-1925
21-11-1924	S. A. Oleifici Triestini, a Trieste.	Marchio di fabbrica per olio di soya.	287-1	30279	29-12-1925
27-11-1925	Roberto Omegna & Narciso Maffeis, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto di profumeria.	286-100	32417	23-12-1925
29-9-1925	Ditta Orlandi & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per ciprie.	286-84	32057	19-12-1925
24-9-1925	Violetta ved. Segré, a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria articoli di toletta e prodotti per la cura dei capelli.	286-81	32053	19-12-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).**			
19-9-1925	Compagnia Italiana Sicli di Carlo Enrico Besozzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per estintori d'incendio.	286-51	31927	8-12-1925
12-12-1925	Edmondo Michele Borgo, a Torino.	Marchio di fabbrica per stantuffi per cilindri di motori a combustione interna.	287-16	32430	30-12-1925
18-9-1925	British Belting & Asbestos Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per materiale d'amianto impregnato in forma di anelli, striscie, involucri da usarsi per innesti a frizione, ceppi di freno, nastri di ferro ammortizzatori d'urti ed altre applicazioni simili. (Già registrato nella Gran Bretagna, al n. 455110).	286-46	31926	8-12-1925
7-11-1925	Ditta Caccia & C. di R. Carera & D. Ferrari, a Milano.	Marchio di fabbrica per lime e raspe d'acciaio.	285-89	32316	1-12-1925
5-8-1925	Giuseppe Dell'Orto, a Milano.	Marchio di fabbrica per impianti frigoriferi, macchine, apparecchi relativi, compressori, condensatori ed accessori dell'industria frigorifera.	286-62	31738	8-12-1925
6-8-1925	Giuseppe Dell'Orto, a Milano.	Marchio di fabbrica per impianti frigoriferi, macchine, apparecchi relativi, compressori, condensatori ed accessori dell'industria frigorifera.	286-63	31739	8-12-1925
19-9-1925	Gioacchino Gaude, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine per fare il caffè espresso, macchine da caffè in genere, macinelli da caffè, torrefattori da caffè di qualunque sistema dimesioni e forme nonchè loro parti ed accessori.	286-78	32051	13-12-1925
30-4-1923	Leopold Kirschmann, a Berlino-Halensee (Germania).	Marchio di fabbrica per compressori refrigeranti e compresse refrigeranti, apparecchi refrigeranti, impianti refrigeranti, ghiacciaie ed apparecchi di ventilazione.	286-25	25701	2-12-1925
30-4-1923	Leopold Kirschmann, a Berlino-Halensee (Germania).	Marchio di fabbrica per compressori refrigeranti e compresse refrigeranti, apparecchi refrigeranti, impianti refrigeranti, ghiacciaie ed apparecchi di ventilazione.	286-26	25702	2-12-1925
25-9-1925	Ignazio Lapeschi, a Napoli.	Marchio di fabbrica per macchinette per la preparazione del caffè.	286-89	32075	19-12-1925
23-10-1925	Soc. Anon. F. I. L. P. (Fabbrica Italiana Lime di Precisione) Proutat & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per lime di precisione di qualsiasi tipo.	287-6	32091	29-12-1925
24-10-1925	Witte Engine Work s. a. Kansas City, a Missouri (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per motori a combustione interna, arredamenti per seghe a lama dritta; arredamento per seghe da fusto, arredamento per seghe da fusto e tavole, arredamento per seghe portatili, arredamento per seghe fisse, compressori ad aria, arredamento per pompe, arredamento per innaffiamento, pulegge per innesti.	287-9	32095	29-12-1925
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**			
23-10-1925	F. A. Böhm Aktiengesellschaft, a Untersachsenberg, Sanchsen (Germania).	Marchio di fabbrica per armoniche da bocca ed a soffietto. (Già registrato in Germania, al numero 282513).	287-7	32092	29-12-1925
10-7-1923	Giovanni Busso, a Milano.	Marchio di commercio per apparecchi ed accessori fotografici, cinematografici e di proiezione fissa.	287-22	26275	30-12-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**			
17-2-1925	Cementi Isonzo S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per cemento.	285-84	30493	1-12-1925
9-12-1925	Società Anonima Commercio Cementi Portland, a Trieste.	Marchio di commercio per cemento e materiali di cemento.	287-17	32440	30-12-1925
9-12-1925	Società Anonima Commercio Cementi Portland, a Trieste.	Marchio di commercio per cemento e materiali di cemento.	287-18	32441	30-12-1925
22-8-1924	Norton Company, a Worcester Massachussetts (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per pietre ad olio. (Già registrato negli S. U. A., al n. 196641).	287-25	28666	30-12-1925
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**			
24-9-1925	Ditta Arrigo & A. F.lli Marocchi, a Suzzara (Mantova).	Marchio di fabbrica per cucine economiche.	286-59	31986	8-12-1925
7-11-1925	Ditta Caccia & C di R. Carera & D. Ferrari, a Milano.	Marchio di fabbrica per placche di fibre d'amianto miste con gomma elastica, con o senza inserzione di rete metallica, con o senza grafitatura totale o parziale.	285-90	32317	1-12-1925
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.**			
17-9-1925	Gröninger F.lli Kunze S. A., a Paderno Dugnano (Milano).	Marchio di fabbrica per articoli per casa e sport in alluminio.	286-45	31924	8-12-1925
30-9-1920	Giovanni Segalini, a Legnano (Milano)	Marchio di fabbrica per macinini da caffè	286-14	20266	2-12-1925
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.**			
10-10-1925	Edward G. Budd Manufacturing Company, a Filadelfia, Pensylvania (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per corpi d'automobili e loro parti e precisamente parti a stampo per la carrozzeria, parti a stampo per i sedili, parti a stampo per il mantice, parti a stampo per i fianchi del corpo, elementi del corpo singoli ed assembrati, guardaruote, parafanghi, sportelli, tetti. (Già registrato negli Stati Uniti d'America, al numero 199, 176).	286-87	32061	19-12-1925
23-4-1925	Carrozzeria Castagna, a Milano.	Marchio di fabbrica per carrozzerie in genere.	286-35	31014	2-12-1925
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**			
24-9-1925	Società Anonima Giovanni Bassetti, a Milano.	Marchio di fabbrica per tela di cotone, di lino e di canape	286-57	31981	8-12-1925
24-9-1925	Società Anonima Giovanni Bassetti, a Milano.	Marchio di fabbrica per tela di cotone, di lino e di canape	286-58	31982	8-12-1925
27-2-1924	Società Anonima Cotonificio Alessio Battaggia, a Marano Veneziano (Venezia).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	286-28	27575	2-12-1925
12-9-1925	Ditta M. D. Chirinian, a Milano.	Marchio di fabbrica per telerie in genere.	286-38	31918	2-12-1925
24-9-1925	Frua De-Angeli - Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di seta artificiale sola o mista al cotone, alla lana alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi o tinti.	286-56	31980	8-12-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
12-11-1925	De-Angeli Frua - Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	286-10	32322	2-12-1925
23-11-1925	De-Angeli Frua - Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	286-20	32379	2-12-1925
2-10-1925	Ditta F.lli Nobili & De Ponti, a Ronco Briantino (Milano).	Marchio di fabbrica per tele miste.	286-77	32049	13-12-1925
22-6-1923	Ditta Fratelli Venegoni, a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	287-21	26096	30-12-1925
		CLASSE XIV. — **Articoli da vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**			
6-11-1925	Manifattura F.lli Bosio, a Torino.	Marchio di fabbrica per maglierie e manufatti di cotone e misti.	286-93	32295	23-12-1925
6-11-1925	Manifattura F.lli Bosio, a Torino.	Marchio di fabbrica per maglierie e manufatti di lana e misti.	286-94	32296	23-12-1925
28-9-1925	Todros De-Benedetti, a Torino.	Marchio di fabbrica per oggetti di pellicceria.	286-82	32054	19-12-1925
25-9-1925	Alberto Leonardis, a Napoli.	Marchio di commercio per cappelli di feltro.	286-88	32074	19-12-1925
26-9-1925	United Shoe Machinery Corporation, a Boston (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per contrafforti, tacconi e cambrioni per calzature.	286-60	31989	8-12-1925
30-12-1924	Ditta Verga Antonio & Figlio, a Milano.	Marchio di fabbrica per calzature.	286-61	30163	8-12-1925
10-7-1925	Ditta Wilhelm Benger Söhne, a Stoccarda (Austria).	Marchio di fabbrica per sottovesti e relative stoffe a tricotaggio a maglie, filati da tessitura, sapone per lavare lana. (Già registrato in Austria, al n. 74093).	286-37	31642	2-12-1925
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**			
5-10-1923	Saul D. Modiano - Società in accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette.	286-71	26736	13-12-1925
5-10-1923	Saul D. Modiano - Società in accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette.	286-72	26737	13-12-1925
5-10-1923	Saul D. Modiano - Società in accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette.	286-73	26738	13-12-1925
5-2-1920	Ditta dott. Luigi Stoppani & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette.	286-21	19124	2-12-1925
5-2-1920	Ditta dott. Luigi Stoppani & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette.	286-22	19125	2-12-1925
5-2-1920	Ditta dott. Luigi Stoppani & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette.	286-23	19126	2-12-1925
5-2-1920	Ditta dott. Luigi Stoppani & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette.	286-24	19127	2-12-1925
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**			
22-12-1921	W. & R. Balston, Limited a Maidstone, Kent (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per carte da filtro.	285-81	22968	1-12-1925
19-12-1925	Ditta Fratelli Grigio, a Milano.	Marchio di commercio per tessuti di cotone, lino, lana e seta, cravatte e fazzoletti, carte e tele smerigliate e vetrate, mole smeriglio e smeriglio in polvere.	287-19	32514	30-12-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**			
17-11-1925	Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	287-14	32415	30-12-1925
23-2-1925	Germano Benzoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per disinfettante antisettico-microbicida dentifricio.	286-29	30561	2-12-1925
2-10-1925	Dott. Natale Bonaretti, a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi di igiene, di prevenzione sanitaria e terapeutici.	286-86	32060	19-12-1925
30-10-1925	Ida Caciagli, a Torino.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	287-13	32289	30-12-1925
2-12-1925	Ida Caciagli, a Torino.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	287-15	32421	30-12-1925
19-12-1925	Ida Caciagli, a Torino.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	287-20	32583	30-12-1925
10-10-1925	Società Anonima Prodotti Farmaceutici Specializzati dott. M. Calosi & Figlio, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico ricostituente e depurativo del sangue.	286-90	32077	19-12-1925
15-10-1925	Valentino Concetti, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico ricostituente per bambini.	287-2	32080	29-12-1925
15-7-1920	Lorenzo Conte, a Baiano (Napoli).	Marchio di fabbrica per sale purgativo.	287-24	28014	30-12-1925
17-10-1925	Rocco De Lorenzo, a Napoli.	Marchio di fabbrica per chinino solubile e nucleine.	287-3	32081	29-12-1925
3-11-1925	Ditta Carlo Erba, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	286-4	32250	2-12-1925
3-11-1925	Ditta Carlo Erba, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	286-5	32251	2-12-1925
3-11-1925	Ditta Carlo Erba, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	286-6	32252	2-12-1925
3-11-1925	Ditta Carlo Erba, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	286-7	32253	2-12-1925
3-11-1925	Ditta Carlo Erba, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	286-8	32254	2-12-1925
3-11-1925	Ditta Carlo Erba, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	286-9	32255	2-12-1925
3-11-1925	Ditta Carlo Erba, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	285-96	32256	1-12-1925
3-11-1925	Ditta Carlo Erba, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	285-97	32257	1-12-1925
3-11-1925	Ditta Carlo Erba, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	285-98	32258	1-12-1925
2-10-1925	Luigi Faccaro, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	286-85	32059	19-12-1925
21-1-1925	Istituto Chimico Farmaceutico Fassi, a Torino.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	286-42	30374	8-12-1925
21-1-1925	Istituto Chimico Farmaceutico Fassi, a Torino.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	286-43	30375	8-12-1925
29-11-1924	Istituto Farmacoterapico Triestino, a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e chimici.	286-19	30280	2-12-1925
8-10-1925	Società in nome collettivo Landolfi-Russo-Paraggio, a Salerno.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico contro le affezioni farcinose degli equini.	286-91	31978	23-12-1925
16-9-1925	Laboratorio Chimico « Deca » di Leonardi, Capuani & C., a Como.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	286-39	31919	2-12-1925
19-11-1925	Dott. Umberto Mazza, a Milano.	Marchio di fabbrica per specifico preventivo delle malattie veneree e sifilitiche.	286-30	32368	2-12-1925
19-10-1925	Gino Monti, a Bologna.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	287-8	32094	29-12-1925
7-3-1925	A. P. Ordway & Co., a New York.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	285-92	30697	1-12-1925
1-10-1925	Ditta Ettore Severi, a Grosseto.	Marchio di fabbrica per magnesia.	286-69	31999	8-12-1925
1-10-1925	Ditta Ettore Severi, a Grosseto.	Marchio di fabbrica per magnesia.	286-79	32000	13-12-1925
24-9-1923	Società Industria Derivati dal Catrame, a Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per prodotti disinfettanti.	286-27	26707	2-12-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
21-2-1924	Arialdo Michele Valente, a Firenze.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale	286-16	27651	2-12-1925
21-2-1924	Arialdo Michele Valente, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	286-17	27652	2-12-1925
21-2-1924	Arialdo Michele Valente, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	286-18	27653	2-12-1925
17-9-1925	Rosina Valenti ved. Bellini, a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	286-76	31961	18-12-1925
1-12-1925	Soc. An. Dott. L. Zambeletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico	286-95	32402	23-12-1925
1-12-1925	Soc. An. Dott. L. Zambeletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico	286-96	32403	23-12-1925
1-12-1925	Soc. An. Dott. L. Zambeletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	286-97	32404	23-12-1925
1-12-1925	Soc. An. Dott. L. Zambeletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto alimentare di latte in polvere.	286-98	32405	23-12-1925
1-12-1925	Soc. An. Dott. L. Zambeletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	286-99	32406	23-12-1925
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**			
23-6-1925	Fabbrica Italiana Prodotti Brill, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto per pulire e lucidare calzature, pelli e cuoi.	286-3	31573	2-12-1925
19-3-1924	Lorenzo Madonini, a Milano.	Marchio di fabbrica per cera per pavimenti.	287-23	27747	30-12-1925
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**			
20-6-1924	Alfredo Bosio, a Torino.	Marchio di fabbrica per disinfettante a base di formolo.	286-41	28360	8-12-1925
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**			
23-7-1925	Francesco Rosmann, a Trieste.	Marchio di fabbrica e di commercio per olii, grassi, miscele di caffè, surrogati di caffè, riso, conserve di frutta e di carne, prodotti dell'industria lattea, articoli canditi, bevande alcooliche e non alcooliche e prodotti alimentari in generale, compresi quelli pel bestiame; acque minerali, articoli medicinali, droghe, profumerie, carta da sigarette, candele e saponi e stoffe di seta.	285-87	31678	1-12-1925

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli provinciali dell'economia del Regno sono altresì visibili i marchi registrati internazionalmente, pubblicati nel periodico « Les marques internationales ».

Roma, 30 marzo 1928 - Anno VI.

Il direttore: A. JANNONI.

(817)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.